

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente stabilito che non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha ommesso di rilevare che il marchio su cui si fonda il procedimento di opposizione gode di notorietà nel Regno Unito.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2008 — Carpent Languages/Commissione

(Causa T-582/08)

(2009/C 69/96)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carpent Languages (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Goergen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare di conseguenza la decisione di rigetto dell'offerta della ricorrente;
- annullare la decisione di affidare l'appalto alla società privata a responsabilità limitata ADIE TECHNICS;
- in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere la domanda di annullamento della decisione impugnata, condannare la Commissione a versare alla ricorrente un importo pari a 200 000 EUR (duecentomila EUR) a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali sofferti dalla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione di respingere la sua offerta, presentata nell'ambito dell'appalto per il lotto n. 4 del bando intitolato «contratti quadro multipli riguardanti servizi di organizzazione di riunioni e di conferenze» (GU 2008, S 58-77561), nonché la decisione di affidare l'appalto ad un altro concorrente. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno asseritamente causato dalla decisione impugnata.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi, attinenti:

- ad una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non ha precisato né il numero di punti ottenuti dal concorrente risultato vincitore, né i vantaggi dell'offerta accettata rispetto a quella della ricorrente; inoltre, la Commissione non ha precisato alla ricorrente quale dei due studi di casi da essa presentati non ha ottenuto un punteggio sufficiente;
- ad un errore manifesto di valutazione, in quanto il Comitato di valutazione ha assegnato un punteggio inferiore a 70 punti ad uno degli studi di casi presentati dalla ricorrente, nonostante essa avesse dettagliato, conformemente al capitolato, l'approccio che avrebbe seguito per fornire i servizi richiesti, i mezzi che avrebbe assegnato ai diversi compiti, il calendario dei lavori, nonché una stima dei costi;
- ad una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione come definiti dall'art. 89, n. 1, del regolamento finanziario, in quanto l'assegnatario dell'appalto non soddisfa i criteri di selezione relativi alla capacità tecnica.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-589/08)

(2009/C 69/97)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, P. Katsimani, M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione di non attribuire la sua preferenza alle offerte della ricorrente e di aggiudicare i contratti al contraente prescelto;
- ordinare alla Commissione di pagare i danni sofferti dalla ricorrente in seguito alla gara di appalto di cui trattasi per un importo di 920 000 EUR, portato fino ad un massimo di 1 700 000 EUR, a seconda del costo finale del progetto CITL;
- condannare la Commissione a pagare le spese processuali e le altre spese e costi sostenuti a causa del ricorso, anche nel caso in cui esso venga respinto.

Motivi e principali argomenti

Nella presente controversia la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della convenuta di respingere le offerte che la ricorrente aveva presentato in risposta al bando di gara aperto per l'aggiudicazione dell'appalto ENV.C2/FRA/2008/0017 riguardante un «Sistema di scambio delle quote di emissione — CITL/CR» ⁽¹⁾ e di aggiudicare il contratto al contraente prescelto. La ricorrente inoltre chiede il risarcimento dei danni che sostiene di aver subito a causa di tale procedimento.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente deduce i due motivi seguenti.

In primo luogo essa sostiene che la Commissione ha commesso numerosi errori manifesti di valutazione, nell'esaminare le tre offerte presentate dalla ricorrente per i tre rispettivi lotti dell'appalto.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha applicato i principi di trasparenza e di parità di trattamento e quindi ha violato norme importanti che riflettono tali principi come gli artt. 92 e 100 del regolamento finanziario ⁽²⁾. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la sua decisione. Essa afferma altresì che la Commissione non le ha fornito le informazioni supplementari da lei richieste dopo la decisione di aggiudicazione riguardanti i meriti dell'aggiudicatario. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'autorità contraente ha applicato dei criteri che non erano stati stabiliti in precedenza e che erano quindi ignoti ai candidati.

⁽¹⁾ GU 2008/S 72-096229.

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

Ricorso proposto il 5 gennaio 2009 — Dornbracht/UAMI — Metaform Lucchese (META)

(Causa T-1/09)

(2009/C 69/98)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Metaform Lucchese SpA (Monsagrati, Italia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 novembre 2008 (R 1152/2006-4);
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «META» per prodotti appartenenti alle classi 9, 11, 20 e 21 (domanda di registrazione n. 3 081 271)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Metaform Lucchese SpA

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo «METAFORM» per prodotti appartenenti alle classi 6, 11, 20, 21 e 24 (marchio comunitario n. 1 765 361), il marchio figurativo italiano (marchio n. 587 108) e il marchio figurativo internazionale (marchio n. 603 054), per prodotti del pari appartenenti alle classi 6, 11, 20, 21 e 24

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾, in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi contrapposti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, relativo al marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).